

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 giugno 2026, n. 069/Pres.

**Regolamento di modifica al Regolamento di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2021, n. 99.**

- Articolo 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 99/2021
- Articolo 2 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 99/2021
- Articolo 3 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 99/2021
- Articolo 4 Entrata in vigore

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 99/2021)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2021, n. 99 (Regolamento di una misura di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea della lettera b) le parole: <<a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005>> e le parole: <<, la cui causa sia riconducibile ad una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005>> sono soppresse;
- b) il numero 3) della lettera b) è soppresso;
- c) al numero 4) della lettera b) le parole: <<dal decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o>> e le parole: <<ovvero ad un contratto di lavoro a progetto>> sono soppresse;
- d) al numero 5) della lettera b) le parole: <<ovvero ad un contratto di lavoro a progetto>> sono soppresse;
- e) alla lettera c) le parole: <<a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005>>, le parole: <<ivi compreso l'assegno di solidarietà, >> e le parole: <<, per motivi riconducibili ad una situazione di grave difficoltà occupazionale sussistente ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 18/2005>> sono soppresse.

## Art. 2

*(Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 99/2021)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 99/2021 le parole: <<a seguito di situazioni di grave difficoltà occupazionale di cui all'articolo 46 della legge regionale 18/2005>> sono soppresse.

## Art. 3

*(Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 99/2021)*

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 99/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 è sostituito dal seguente:  
<<5. La presa in carico congiunta si conclude entro 365 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del PAI di cui al comma 3.>>;
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente:  
<<6. Le attività di cui al comma 2, lettere a) e c), sono remunerate indipendentemente dall'avvenuta ricollocazione del soggetto preso in carico. Fermo restando quanto previsto all'articolo 48, comma 2, della legge regionale 18/2025 per cui il compenso spettante per la ricollocazione dei soggetti di cui all'articolo 4 è determinato in parte prevalente in funzione dei risultati occupazionali raggiunti, in caso di avvenuta ricollocazione entro il periodo di presa in carico di cui al comma 5 del presente articolo è, altresì, previsto un contributo per le seguenti tipologie contrattuali:
  - a) contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche in regime di somministrazione, compreso l'apprendistato di I e III livello;
  - b) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o superiore a 365 giorni, anche in regime di somministrazione compreso l'apprendistato di II livello;
  - c) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata pari o superiore a 180 giorni e fino a 364 giorni, anche in regime di somministrazione.>>;
- c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:  
<<6 bis. Non assume rilievo la ricollocazione avvenuta con contratto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.>>.

## Art. 4

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.